

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE VENETO

AZIENDA U.L.SS. N. 8 BERICA

VIALE RODOLFI N. 37 - 36100 VICENZA

CODICE FISCALE N. 02441500242

\*\*\*\*\*

Rep. n. \_\_\_\_\_

Prot. N. \_\_\_\_\_

ACCORDO QUADRO, DA STIPULARSI CON UN SOLO OPERATORE

ECONOMICO, INERENTE I LAVORI DI MANUTENZIONE

STRAORDINARIA DI NATURA IMPIANTISTICA PROPEDEUTICI

ALLE OPERE DI COMPLETAMENTO DELLA NUOVA STRUTTURA

DEL PRESIDIO OSPEDALIERO SPOKE DI MONTECCHIO

MAGGIORE.

C.U.P. \_\_\_\_\_

C.I.G. \_\_\_\_\_.

Schema di contratto ai sensi dell'articolo 18 del d.lgs. 36/2023. L'importo

dell'appalto posto a base dell'affidamento ammonta a complessivi €

990.000,00= (di cui € 40.000,00= non soggetto a ribasso), oltre ad IVA di

legge

Il Responsabile Unico del Procedimento - \_\_\_\_\_

\*\*\*\*\*

L'anno \_\_\_\_\_, oggi \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_,

presso \_\_\_\_\_;

- \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, domiciliato per

la carica come in appresso, il quale interviene nel presente atto non in proprio,



Lavori Pubblici nell'aggiornamento più recente della Regione Veneto, ai

Prezzi informativi nell'aggiornamento più recente DEI Tipografia del

Genio Civile, ai nuovi prezzi risultanti da analisi dei prezzi utilizzando i

prezzi dei suddetti prezzi di riferimento eventualmente integrati da

indagini di mercato

Tutto ciò premesso, le Parti come sopra costituite, convengono e stipulano

quanto segue:

#### **Art. 1. Premesse**

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto e ne costituiscono il primo patto.

2. Ai fini del presente Contratto le Parti convengono che i termini di cui all'elenco che segue dovranno:

- "Committente": l'Azienda U.L.SS. n. 8 Berica;

- "Operatore economico" - "Appaltatore": il Soggetto aggiudicatario convenzionalmente così qualificato per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria di natura impiantistica;

- "Offerta economica": l'offerta economica presentata dall'"Operatore economico" - "Appaltatore" in sede di gara.

#### **Art. 2. Oggetto dell'appalto**

1. La "Stazione appaltante", come sopra rappresentata, affida all'"Operatore economico" che, come sopra rappresentato, accetta, i lavori di manutenzione straordinaria di natura impiantistica propedeutici alle opere di completamento della nuova struttura del presidio ospedaliero spoke di Montecchio Maggiore

#### **Art. 3. Corrispettivo del contratto e obblighi relativi alla tracciabilità dei**



saranno approvate le singole perizie, all'appaltatore principale essendo tale facoltà esplicitamente prevista in sede di gara ed avendone tenuto conto ai fini della qualificazione richiesta per la partecipazione.

5. I singoli provvedimenti con i quali saranno affidati i lavori oltre alle perizie di spesa approveranno lo specifico Foglio Condizioni Esecutive, per quanto non disciplinato dal capitolato speciale di appalto - parte amministrativa, con le clausole dirette a regolare il rapporto tra stazione appaltante ed esecutore, in relazione alle caratteristiche dell'intervento.

6. I lavori, in relazione alla natura dell'opera, potranno prevedere prestazioni a corpo o a misura, o in parte a corpo e in parte a misura ai sensi dell'art. 114 e dell'allegato II.14 del d.lgs. 36/2023. I singoli provvedimenti, di cui all'articolo 7 del capitolato speciale di appalto - parte amministrativa, con i quali saranno affidati i lavori oltre alle perizie di spesa approveranno lo specifico Foglio Condizioni Esecutive, per quanto non disciplinato dal capitolato speciale di appalto - parte amministrativa, con le clausole dirette a regolare il rapporto tra stazione appaltante ed esecutore, in relazione alla contabilizzazione dei lavori.

7. Le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono determinate secondo quanto previsto dall'articolo 60 del d.lgs. 36/2023.

8. La "Stazione appaltante", come sopra rappresentata, dichiara che l'impegno di spesa necessario alla realizzazione dei lavori in argomento è stata effettuata con delibera del \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ sul bilancio per l'esercizio \_\_\_\_\_ impegno n. \_\_\_\_\_; avverte inoltre l'"Appaltatore" che le fatture relative al presente contratto devono essere

completate con gli estremi del contratto medesimo e con il numero  
dell'impegno di spesa. L'“Appaltatore”, come sopra rappresentato,  
dichiara di accettare tutto quanto sopra detto, essendone pienamente  
edotto e che, quindi, nulla ha da pretendere a tal riguardo.

10. I singoli provvedimenti, di cui all'articolo 7 del capitolato speciale di
appalto - parte amministrativa, con i quali saranno affidati i lavori, ne
determineranno il valore su cui viene calcolato l'importo
dell'anticipazione del Prezzo secondo quanto previsto dall'articolo 32 del
capitolato speciale di appalto - parte amministrativa.

12. La “Stazione appaltante” effettua i pagamenti all’“Appaltatore” mediante	
mandate emessi dal Tesoriere della stessa presso	.

- ad inserire apposita clausola in tema di obblighi di tracciabilità finanziaria nei contratti con i propri contraenti di cui, su richiesta, fornirà copia alla “Stazione appaltante”;

- -ad apporre, negli strumenti finanziari utilizzati per le transazioni, il

Codice Identificativo Gara (CIG) \_\_\_\_\_.

L'“Appaltatore” si impegna a dare immediata comunicazione alla Regione ed alla Prefettura - Ufficio del Governo territorialmente competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Con riferimento a quanto disposto dall'articolo 3, comma 9 bis della Legge 136/2010, rimane stabilito che tutti i pagamenti saranno accreditati (e quindi i flussi finanziari relativi al presente contratto rintracciabili) presso \_\_\_\_\_, filiale di \_\_\_\_\_, sul conto corrente Codice IBAN: \_\_\_\_\_, il cui mancato utilizzo determinerà la risoluzione di diritto del presente contratto.

L'“Appaltatore”, sotto la propria responsabilità, dovrà comunicare tempestivamente alla “Stazione appaltante” le variazioni delle modalità di pagamento che dovessero insorgere durante il rapporto contrattuale; in difetto la “Stazione appaltante” è esonerata da ogni responsabilità per eventuali ritardi nel pagamento delle relative fatture.

14. L'“Appaltatore” dichiara di essere a conoscenza che l'eventuale atto di cessione del corrispettivo deve indicare le generalità del cessionario ed il luogo di pagamento delle somme cedute e che in difetto della suddetta dichiarazione nessuna responsabilità può attribuirsi alla “Stazione appaltante” per pagamenti a persone non autorizzate a riscuotere.

#### **Art. 4. Variazione dell'importo contrattuale**

1. Si precisa che l'importo dell'accordo quadro, è impegnativo per l'appaltatore dalla data della sottoscrizione del contratto susseguente alla fase di aggiudicazione del presente appalto e che rappresenta il valore

massimo affidabile per i lavori da eseguirsi nel corso dell'appalto. In ogni caso, l'indicazione del suddetto importo non vincola in alcun modo la stazione appaltante all'esecuzione degli interventi di manutenzione nel corso della dell'appalto che potranno anche non essere eseguiti, o eseguiti solo in parte, qualora non se ne presenti la necessità, o affidati separatamente e/o in parte anche ad altri soggetti con conseguente riduzione dell'importo alla scadenza del termine di contratto dell'accordo Quadro.

2. La “Stazione appaltante” ha facoltà di incrementare l’importo
contrattuale nella misura di un quinto, in ragione dei lavori da effettuarsi,
senza che l’“Appaltatore” abbia nulla a pretendere.

## **Art. 5. Obblighi dell'Appaltatore**

1.	L'“Appaltatore” si obbliga ad eseguire l'appalto alle condizioni, patti e modalità previsti dai seguenti documenti ed elaborati tecnici:
----	--

a) offerta economica dell'“Appaltatore” in data \_\_\_\_\_ che si  
allega, in copia conforme, a quest'atto sotto la lettera " \_\_\_\_\_",  
dispensato dalle Parti dal darne lettura;

b) dichiarazione di subappalto dell'“Appaltatore” in data \_\_\_\_\_ che  
si allega, in copia conforme, a quest’atto sotto la lettera " \_\_\_\_\_",  
dispensato dalle Parti dal darne lettura;

si intendono altresì parte integrante del presente contratto, ancorchè non  
materialmente uniti al medesimo, ma depositati agli atti della Stazione  
appaltante, i seguenti documenti relativi alla procedura per l'affidamento  
in epigrafe:

c) disciplinare di gara;



d) relazione tecnica illustrativa;

e) relazione C.A.M. – criteri ambientali minimi;

f) capitolato speciale d'appalto - parte amministrativa;

g) capitolato speciale d'appalto - Impianti meccanici, idrico sanitari e gas medicali- disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;

h) elenco Prezzi unitari - Impianti meccanici, idrico sanitari e gas medicali;

i) analisi Prezzi unitari - Impianti meccanici, idrico sanitari e gas medicali;

j) elenco edifici e pertinenze interessati - prospetto delle superfici;

k) piano sicurezza e coordinamento;

l) planimetrie edifici e pertinenze interessati.

2. La “Stazione appaltante” può autorizzare l’“Appaltatore” ad effettuare eventuali subappalti, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia e in particolare dell'art. 119 del d.lgs. 36/2023 nonché, nei limiti indicati dall’“Appaltatore” stesso nella dichiarazione presentata in sede di gara.

3. Le Parti dichiarano di aver sottoscritto per integrale accettazione e conoscenza i documenti e gli elaborati tecnici di cui al precedente punto 1, che restano depositati agli atti della “Stazione appaltante” e che si richiamano quali parti integranti e sostanziali del presente contratto.

4. I lavori devono essere eseguiti secondo le regole dell’arte, con materiali appropriati e in conformità degli ordini impartiti dal Direttore Lavori che si riserva la facoltà di accettazione o meno.

5. Le Parti si obbligano in particolare a rispettare tutte le condizioni del



dell'estensione degli interventi. L'impresa appaltatrice è tenuta, non

appena avuti in consegna i lavori, ad iniziarli, proseguendoli in modo da

darli completamente ultimati nel numero di giorni naturali consecutivi

previsti per l'esecuzione - decorrenti dalla data indicata nell'ordine

scritto, eventualmente prorogati qualora ne ricorrano i presupposti per

giustificati motivi. I lavori relativi a ciascun ordine dovranno essere

ultimati, entro e non oltre i termini indicati nei rispettivi Foglio

Condizioni Esecutive

3. Per il maggior tempo impiegato dall'“Appaltatore” nell'ultimazione dei

lavori, qualora non giustificato da sospensioni ordinate dal Direttore dei

lavori è applicata una penale.

4. L'importo complessivo della penale è determinato ai sensi dell'art. 20

del capitolato speciale d'appalto - norme amministrative.

#### **Art. 7. Risoluzione e recesso**

1. Le Parti si danno reciproco atto che trovano applicazione per la

risoluzione ed il recesso del contratto le disposizioni di cui agli articoli

22 e 55 del capitolato speciale d'appalto - norme amministrative.

#### **Art. 8. Foro competente**

1. Il Foro competente è il Foro di Vicenza.

#### **Art. 9. Cauzione definitiva**

1. L' “Appaltatore”, a garanzia degli impegni assunti con il presente atto,

ha costituito, ai sensi e con le modalità dell'art. 117 del d.lgs. 36/2023,

cauzione definitiva, a mezzo polizza fidejussoria n. \_\_\_\_\_,

emessa il \_\_\_\_\_, per l'importo di Euro \_\_\_\_\_, dalla società

\_\_\_\_\_ - Agenzia di \_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_

	Via _____ numero d'iscrizione al Registro delle Imprese di _____, codice fiscale e partita IVA _____.	
	2. La suddetta cauzione è progressivamente svincolata nei limiti e con le modalità previsti dall'art. 117 d.lgs. 36/202023.	
	3. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'“Appaltatore”, la “Stazione appaltante” ha diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione. L'“Appaltatore” deve reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli viene assegnato, se la “Stazione appaltante” debba valersi in tutto o in parte di essa.	
	<b>Art. 10. Polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi</b>	
	1. L'“Appaltatore” ha prodotto polizza di assicurazione n. _____, emessa il _____, dalla predetta società _____ - Agenzia di _____, dell'importo di Euro _____ per danni a impianti e opere e di Euro _____ per danni agli impianti e opere anche preesistenti.	
	2. Tale polizza copre anche la responsabilità civile verso terzi per l'importo di Euro _____.	
	<b>Art. 11. Divieto di cessione del contratto</b>	
	1. Il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell'atto di cessione.	
	<b>Art. 12. Obblighi dell'“Appaltatore” nei confronti dei propri lavoratori dipendenti</b>	
	1. L'“Appaltatore” dichiara, ai sensi dell'articolo 90, comma 9, del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, di applicare ai propri lavoratori dipendenti	

pag. 12 di 17

il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.

2. L'“Appaltatore” si obbliga a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto stabilito dall'art. 11 d.lgs. 36/2023.

3. L'“Appaltatore” ha, altresì:

a) l'obbligo, anche nei confronti del subappaltatore, di rispondere dell'osservanza delle condizioni economiche e normative dei lavoratori previste dai contratti collettivi nazionali ed integrativi regionali o provinciali vigenti, ciascuno in ragione delle disposizioni contenute nel contratto collettivo della categoria di appartenenza;

b) l'obbligo, anche nei confronti del subappaltatore, di rispondere dell'osservanza delle condizioni economiche e normative dei lavoratori previste dai contratti collettivi nazionali ed integrativi regionali o provinciali vigenti, ciascuno in ragione delle disposizioni contenute nel contratto collettivo della categoria di appartenenza;

c) l'obbligo altresì di garantire, nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente contratto, la parità di condizioni per uomini, donne e giovani e l'inclusione lavorativa delle persone disabili secondo quanto previsto dall'art. 47 del Decreto 31 maggio 2021, n. 77 convertito dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108. Il mancato adempimento di quanto disposto dall'art. 47 commi 3, 3 bis e 4, in conformità al comma 6 di detto articolo, determinerà l'applicazione

di penali commisurate in base alla gravità della violazione, all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni dello stesso. Le penali dovute, ai sensi dell'art. 50 della citata L. 108/2021, sono determinate ai sensi dell'art. 53 del capitolato speciale d'appalto - norme amministrative.

4. Il pagamento dei corrispettivi a titolo di acconto e di saldo da parte della “Stazione appaltante” per le prestazioni oggetto del contratto è subordinato all’acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva) (D. U. R. C.). La dichiarazione acquisita produce i suoi effetti ai fini dell’acconto successivo. Qualora, su istanza degli Enti competenti o degli stessi lavoratori, eventualmente assistiti dalle organizzazioni sindacali, siano accertate irregolarità retributive e/o contributive da parte dell’“Appaltatore”, la “Stazione appaltante provvede al pagamento delle somme corrispondenti, utilizzando gli importi dovuti all’“Appaltatore” a titolo di pagamento dei lavori eseguiti e, ove occorra, anche incamerando la cauzione definitiva.

**Art. 13. Norme generali sui materiali e l'esecuzione - Criteri ambientali minimi**

1. L'appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori e subappaltatori, si obbliga a rispettare disposizioni del Decreto Ministero della transizione ecologica del 23/06/2022, in G.U. n. 183 del 6 agosto 2022.
2. L'appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori e subappaltatori, si obbliga a garantire che nell'esecuzione dei lavori il personale impiegato con compiti di coordinamento (caposquadra, capocantiere ecc.) è

adeguatamente formato sulle procedure e tecniche per la riduzione degli  
 impatti ambientali del cantiere con particolare riguardo alla gestione  
 degli scarichi, dei rifiuti e delle polveri.

3. L'appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori e subappaltatori, si  
 obbliga a garantire che nell'esecuzione dei lavori impiegherà motori  
 termici delle macchine operatrici di fase III A minimo, a decorrere da  
 gennaio 2024. La fase minima impiegabile in cantiere sarà la fase IV a  
 decorrere dal gennaio 2026, e la fase V (le fasi dei motori per macchine  
 mobili non stradali sono definite dal regolamento UE 1628/2016  
 modificato dal regolamento UE 2020/1040) a decorrere dal gennaio  
 2028.

4. L'appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori e subappaltatori, si  
 impegna a impiegare per le seguenti categorie di grassi ed oli  
 lubrificanti:

- grassi ed oli lubrificanti per autotrazione leggera e pesante (compresi  
 gli oli motore);
- grassi ed oli lubrificanti per motoveicoli (compresi gli oli motore);
- grassi ed oli lubrificanti destinati all'uso in ingranaggi e  
 cinematismi chiusi dei veicoli;

prodotti compatibili con i veicoli cui sono destinati.

5. L'appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori e subappaltatori, si  
 impegna a impiegare grassi ed oli biodegradabili in possesso del marchio  
 di qualità ecologica europeo Ecolabel (UE) o altre etichette ambientali  
 conformi alla UNI EN ISO 14024, oppure requisiti ambientali previsti  
 al capitolo 3.1.3.2. del Decreto ministeriale 23/06/2022, in G.U. n. 183





capitolato speciale d'appalto - norme amministrative, prevalgono queste ultime ove non altrimenti disposto.

3. Nel caso di contrasto tra le norme del presente contratto e/o del capitolato speciale d'appalto - norme amministrative con gli elaborati tecnici di cui all'articolo 5, prevalgono le prime.

#### **Art. 18. Clausola finale**

Il presente atto, su carta resa legale, si compone di n° \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )  
facciate.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.

Vicenza, li \_\_\_\_\_

**Il Legale rappresentante** \_\_\_\_\_

**L'Operatore Economico** \_\_\_\_\_